



ORDINE AVVOCATI TORINO

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
CIRCA L'ASSISTENZA ALLE PERSONE OFFESE DAL REATO**

**DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
25/10/2012, CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI,
ASSISTENZA E PROIEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE
LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI**

**(Aggiornato e integrato con i richiami alla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2023 e alla Direttiva (UE) 2024/1385)**

PREMESSO

- che la **Direttiva 2012/29/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, obbligando alla complementarità di interventi sociali e giudiziari a favore delle vittime e chiedendo agli Stati membri un adeguamento legislativo, regolamentare ed amministrativo entro il 16 novembre 2015; tale Direttiva è stata recepita in Italia con il **d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212**;
- che gli interventi devono essere multidisciplinari e riguardare, tra gli altri e per quanto di interesse ai fini del presente protocollo, il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica, il sostegno ed i servizi di assistenza, il servizio di orientamento legale nonché il diritto di partecipazione al procedimento penale;
- che, ai fini della Direttiva 2012/29/UE, si intende per "vittima":
 - una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che siano stati causati direttamente da un reato;
 - un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che abbia subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- che tale definizione viene ripresa nella presente sede, per ragioni di omologazione al linguaggio utilizzato dalle fonti, con riferimento sia alla persona offesa che ritenga di essere stata danneggiata da una condotta suscettibile di denuncia/querela (dunque prima dell'eventuale inizio del



procedimento), sia a quella già individuata quale persona offesa in un procedimento penale iscritto;

- che la Direttiva 2012/29/UE prevede che le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero – previa una tempestiva valutazione individuale delle vittime per definire le specifiche esigenze di protezione – fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima;
- che, in particolare, è previsto il diritto della vittima di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, nonché il diritto di accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, deputati a fornire almeno:
 1. informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti della vittima, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento e indennizzo delle vittime di reato, e in relazione al suo ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della sua partecipazione al processo;
 2. informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza o il rinvio diretto a tali servizi;
 3. sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
 4. consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
 5. (salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati) consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
- che la Direttiva 2012/29/UE prevede a tale scopo anche una formazione sia generale che specialistica – di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime – per i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali agenti di polizia e personale giudiziario, nonché, nel rispetto dell'indipendenza della Magistratura, per giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali; analogamente, nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, si raccomanda ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire loro l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime;
- che, conformemente alle raccomandazioni della Direttiva 2012/29/UE, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino intende reiterare l'apertura, nei locali dell'Ordine, di uno **sportello di primo ascolto/informazione alla vittima di reato**, fornito dagli avvocati e sotto diretto controllo dell'Ordine, organizzato secondo criteri di turnazione degli Avvocati e previa valutazione dei requisiti di competenza;



- che sin dall'anno 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, il Dipartimento di salute mentale della ASL TO2 – in collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio – hanno aderito a un progetto finalizzato a promuovere, in favore delle persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di reato, attività di accoglienza, informazione sui diritti, sostegno psicologico e psichiatrico, mediazione, orientamento e accompagnamento alle opportunità presenti sul territorio;
- che tale progetto costituisce una importante risorsa per il territorio del Distretto, di cui le vittime di reato che si presenteranno allo sportello di ascolto dovranno essere informate;
- che in linea con la direttiva europea recepita anche recentemente dal legislatore italiano con l'introduzione nel codice di procedura penale dell'istituto della giustizia riparativa, è stata presentata la **Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023**, che modifica la Direttiva 2012/29/UE, per rafforzare l'accesso delle vittime alle informazioni, migliorare le misure di protezione adeguate alle loro esigenze, assicurare un diritto effettivo a un sostegno psicologico gratuito per tutto il tempo necessario, prevedere un'assistenza mirata alle vittime minorenni e alle persone con disabilità, rendere più efficace la partecipazione delle vittime ai procedimenti penali, agevolare l'ottenimento di una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e introdurre l'obbligo per lo Stato di anticipare alle vittime il risarcimento, recuperandolo dall'autore del reato dopo la sentenza;
- che, secondo la Relazione di valutazione della Direttiva 2012/29/UE adottata dalla Commissione il 28 giugno 2022, permangono difficoltà pratiche nell'applicazione di alcuni diritti delle vittime, in particolare riguardo alla diffusione di informazioni adeguate ai loro bisogni e alla partecipazione al procedimento, specie per i soggetti più vulnerabili; tale valutazione ha infatti evidenziato come molte vittime non denunciino il reato e rimangano così prive di un'informazione completa sui loro diritti fin dal primo contatto con le autorità competenti;
- che la proposta di modifica introduce, tra l'altro, l'**art. 10 bis** (diritto all'assistenza presso i locali giudiziari) e l'**art. 26 bis** volti a rafforzare i protocolli di collaborazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e organizzazioni di assistenza, garantendo procedure standardizzate e revisioni periodiche (almeno biennali) per migliorare l'efficacia dell'accesso delle vittime alle informazioni;
- che, in data 14 maggio 2024, è stata adottata la **Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio**, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, la quale stabilisce misure specifiche per prevenire e contrastare tale fenomeno in modo organico, fissando norme minime comuni per le definizioni di reato, le sanzioni, i diritti delle vittime in ogni fase del procedimento, la prevenzione, nonché un intervento tempestivo e coordinato da parte dei servizi sociali e del sistema giudiziario; tale Direttiva, che dovrà essere recepita entro il 14 giugno 2027, pone particolare attenzione alla valutazione individuale dei bisogni di protezione e assistenza e alla collaborazione tra operatori e autorità giudiziarie in un'ottica di complementarità;



- che le menzionate fonti sovranazionali (Direttiva 2012/29/UE, Proposta di Direttiva del 12.07.2023, Direttiva (UE) 2024/1385) richiamano gli uffici giudiziari, l'Avvocatura e le autorità di contrasto a collaborare affinché tutte le vittime di tutti i reati possano avere accesso alle informazioni sui rispettivi diritti, all'assistenza e alla protezione fin dal primo contatto con qualsiasi soggetto o struttura di riferimento, indirizzando continuamente alle istituzioni a ciò deputate il compito di dare per quanto di propria competenza un orientamento e un'assistenza alle persone offese
- che l'art. 109 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede che gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono "dalla data in cui l'istanza è stata presentata (...), ovvero dal primo atto cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza (...) entro i venti giorni successivi";
- che il preambolo (par. 22) della Direttiva 2012/29/UE stabilisce che, ai fini della tutela delle vittime, "il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale", rendendo così applicabili le garanzie previste dalla Direttiva sin dalla redazione e presentazione della denuncia/querela;
- che anche di tali disposizioni dovrà dunque essere data notizia alle vittime del reato che si presenteranno allo sportello;

TUTTO QUANTO PREMESSO SI STABILISCE CHE

1. La premessa è parte integrante del presente Protocollo.
2. È istituito presso il Palazzo di Giustizia di Torino – nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino – uno sportello di ascolto e informazione per le vittime di reato a cura dell'Ordine degli Avvocati, che garantisce la presenza di avvocati qualificati e scelti tra coloro che sono compresi nell'elenco dei difensori delle donne vittime per aver frequentato il corso finanziato dalla Regione Piemonte e aver superato la prova finale, che, su base volontaria, prestino la loro disponibilità a titolo gratuito.
3. Lo sportello ha mere funzioni di indirizzo e, pertanto, qualora si renda necessario indicare alla vittima di reato, che ne faccia espressa richiesta, un difensore, il nominativo sarà individuato seguendo le procedure già seguite dal Consiglio nello sportello del cittadino (ovvero turnazione con indicazione di tre difensori escluso colui o colei che presta la consulenza), ferma restando la necessità di prevedere (e di implementare) una **formazione specialistica** degli avvocati che dovranno accogliere le persone offese e le vittime di violenza di genere.
4. Lo sportello segue l'orario ordinario di apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella giornata di mercoledì, salvo festivi.
5. L'Ordine degli Avvocati si impegna a sottoporre ogni persona offesa/vittima di violenza di genere che ne richieda l'ascolto e/o l'assistenza a valutazione individuale, allo scopo di individuarne le specifiche esigenze di protezione e a informarla dettagliatamente sulle iniziative legali e sui servizi di assistenza e protezione alle vittime operanti sul territorio del Circondario sulle modalità di accesso ai medesimi.



ORDINE AVVOCATI TORINO

6. In coerenza con l'art. 24, comma 2, della Costituzione e con la Direttiva 2012/29/UE, nonché alla luce delle prassi già condivise dal Tribunale di Torino in materia di patrocinio a spese dello Stato, i sottoscrittori del presente Protocollo convengono sulla necessità di informare tempestivamente le vittime di reato in ordine alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche per le attività difensive che precedono l'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., purché il difensore inserisca nel corpo dell'atto l'espressa riserva di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio entro il termine di legge e poi depositi effettivamente tale istanza non appena sarà possibile associare un numero di procedimento.
7. L'Ordine degli Avvocati di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino si impegnano altresì a collaborare per:
 - la realizzazione di percorsi di formazione congiunta sui temi attinenti le vittime di reato e sulle problematiche che via via si presenteranno, anche in funzione delle novità normative e degli standard formativi richiesti a livello europeo;
 - l'organizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione a favore delle Forze di Polizia e degli operatori che, a qualunque titolo, entrino in contatto con le vittime;
 - la realizzazione di un monitoraggio delle attività previste dal presente Protocollo, che consenta di rilevare il flusso degli accessi allo sportello di ascolto, le eventuali criticità e gli sviluppi processuali delle vicende emerse.
8. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino si impegna a predisporre un'adeguata informativa delle Forze di Polizia – anche per le necessarie comunicazioni e informazioni alle vittime di reati oggetto di loro accertamenti – e degli operatori interessati, in ordine alle indicazioni necessarie perché le persone offese possano accedere allo sportello di ascolto, informazione e consulenza giuridica, istituito in base al presente Protocollo.

Torino, lì 14 aprile 2025.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Simona Grabbi

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Dott. Giovanni Bombardieri